



Guida

Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori

(basata sull'OERic-SSS dell'11 settembre 2017)

SEFRI, settembre 2025



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Note editoriali

Edito da:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI
Divisione Formazione professionale e continua
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Impostazione grafica:

SEFRI

Data di pubblicazione:

8^a versione riveduta, settembre 2025

Distribuzione:

SEFRI, Unità Formazione professionale superiore
info.hf@sbfi.admin.ch

Indice

Introduzione	5
1 Aspetti generali	6
1.1 Oggetto e funzione della procedura di riconoscimento	6
1.1.1 Offerte formative delle scuole specializzate superiori.....	6
1.1.2 Funzione delle procedure di riconoscimento	6
1.2 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti	7
1.2.1 Operatori della formazione.....	7
1.2.2 Cantoni	8
1.2.3 SEFRI.....	8
1.2.4 Periti	8
2 Fasi della procedura di riconoscimento: primo riconoscimento	9
2.1 Procedura di riconoscimento per cicli di formazione SSS	9
2.1.1 Fase preliminare Sviluppo del ciclo di formazione.....	9
2.1.2 Fase 1 Domanda.....	10
2.1.3 Fase 2 Esame preliminare della domanda	10
2.1.4 Fase 3 Verifica del ciclo di riferimento	11
2.1.5 Fase 4 Riconoscimento.....	12
2.2 Procedura di riconoscimento degli studi postdiploma SSS	12
2.3 Riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma che si svolgono in diverse sedi.....	13
3 Procedura di verifica del riconoscimento (procedure semplificate)	14
3.1 Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS dopo la nuova approvazione del PQI	14
3.1.1 Fase 1 Domanda.....	15
3.1.2 Fase 2 Verifica dell'offerta formativa.....	15
3.1.3 Fase 3 Riconoscimento.....	16
3.2 Procedura per la verifica del riconoscimento di uno studio postdiploma SSS senza PQI dopo la scadenza del termine per il riconoscimento	16
3.2.1 Fase 1 Domanda.....	17
3.2.2 Fase 2 Verifica dell'offerta formativa.....	17
3.2.3 Fase 3 Riconoscimento.....	18
3.3 Rapporto fra la verifica del riconoscimento da parte della SEFRI e la vigilanza da parte dei Cantoni.....	18
4 Svolgimento di altre procedure di riconoscimento semplificate	19
4.1 Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma dopo una modifica sostanziale dell'offerta formativa	19
4.1.1 Fase 1 Domanda.....	19
4.1.2 Fase 2 Verifica dell'offerta formativa.....	20
4.1.3 Fase 3 Riconoscimento.....	20
4.2 Procedura per il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS già riconosciuto in un'altra sede	21
4.2.1 Fase 1 Domanda per un'altra sede	21
4.2.2 Fase 2 Verifica del ciclo di formazione nell'altra sede	22
4.2.3 Fase 3 Riconoscimento.....	23

5 Appendice	24
5.1 Allegati alla guida	24
5.2 Link.....	24
5.3 Contatti.....	24

Introduzione

Gli operatori della formazione che offrono cicli di formazione e studi postdiploma presso le scuole specializzate superiori (SSS) possono far riconoscere le proprie offerte dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (primo riconoscimento). Il riconoscimento li autorizza a rilasciare il relativo titolo federale protetto.

Inoltre, la SEFRI verifica il riconoscimento di un ciclo di formazione nei seguenti casi: nuova approvazione del programma quadro d'insegnamento (PQI), scadenza del termine per il riconoscimento di uno studio postdiploma SSS e modifica sostanziale dell'offerta di un operatore della formazione (verifica del riconoscimento).

Le procedure di riconoscimento sono disciplinate dall'ordinanza del DEFR¹ dell'11 settembre 2017 sulle esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS)².

L'obiettivo della presente guida è illustrare le diverse procedure di riconoscimento e fornire agli operatori una base valida per l'inoltro della domanda e lo svolgimento delle varie fasi.

La guida illustra i fondamenti delle procedure, i ruoli dei soggetti coinvolti e lo svolgimento delle singole fasi nonché i requisiti della documentazione relativa alla domanda.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

¹ Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

² RS 412.101.61


1 Aspetti generali

1.1 Oggetto e funzione della procedura di riconoscimento

1.1.1 Offerte formative delle scuole specializzate superiori

I cicli di formazione delle SSS riconosciuti dalla Confederazione rientrano, insieme agli esami federali, nel livello della formazione professionale superiore. Quest'ultimo, a sua volta, costituisce insieme alle scuole universitarie (università e politecnici federali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche) il livello terziario del sistema formativo svizzero, al quale possono accedere i titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di un altro titolo del livello secondario II. I titoli sono caratterizzati da uno stretto legame con il mercato del lavoro e trasmettono agli studenti le competenze necessarie per assumere funzioni specialistiche o dirigenziali autonome nel proprio settore di competenza. I cicli di formazione SSS hanno un'impostazione di più ampio respiro rispetto agli esami federali.

Oltre ai cicli di formazione, le SSS possono anche offrire studi postdiploma. Questi ultimi rientrano nella formazione professionale continua e permettono un ulteriore approfondimento e specializzazione. L'ammissione a uno studio postdiploma presuppone il possesso di un titolo di studio del livello terziario. Una SSS può chiedere il riconoscimento di uno studio postdiploma solamente se, nella stessa sede, offre anche un ciclo di formazione SSS riconosciuto.



1.1.2 Funzione delle procedure di riconoscimento

Il riconoscimento è disciplinato dall'OERic-SSS. Durante la procedura si verifica la conformità dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS ai requisiti della legge e dell'ordinanza sulla formazione professionale, dell'OERic-SSS e dei relativi PQI.

Mentre i cicli di formazione SSS devono necessariamente basarsi su un PQI, ad eccezione del settore sanitario³, questo principio non si applica agli studi postdiploma⁴. Se la procedura di riconoscimento si conclude con esito positivo, l'operatore è autorizzato a rilasciare ai diplomati di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS riconosciuto il relativo titolo protetto.

Primo riconoscimento

In caso di primo riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS (v. cap. 2), di norma la procedura comprende il monitoraggio e la verifica di un intero ciclo di formazione o di un intero studio postdiploma SSS, il cosiddetto ciclo di riferimento⁵. Due periti incaricati dalla SEFRI verificano se l'offerta formativa rispetta le prescrizioni delle basi legali, in particolare dell'OERic-SSS e del relativo PQI. Durante questo processo l'operatore viene informato di eventuali lacune e gli viene offerta la possibilità di porvi rimedio mentre la procedura è ancora in corso. Si tratta di una procedura formativa con esito sommativo.

Procedura per la verifica del riconoscimento (procedura semplificata)

Poiché i PQI hanno una validità limitata nel tempo e vengono sottoposti regolarmente a verifiche e modifiche⁶, il riconoscimento del ciclo di formazione SSS o dello studio postdiploma SSS va verificato dopo la nuova approvazione del PQI all'interno di un'apposita procedura di verifica (cfr. cap. 3.1)⁷.

Il riconoscimento degli studi postdiploma SSS che non si basano su un PQI è valido per sette anni, ragion per cui anch'essi vanno sottoposti regolarmente a una procedura di riconoscimento; per questo anche lo studio postdiploma va sottoposto regolarmente alla verifica del riconoscimento (v. cap. 3.2)⁸.

Le procedure di verifica del riconoscimento dei cicli di formazione o degli studi postdiploma SSS sono versioni semplificate della procedura di cui all'articolo 19 capoverso 3 OERic-SSS. La verifica avviene di norma nel quadro di una procedura sommativa.

Altre procedure semplificate

La procedura semplificata di cui all'articolo 19 capoverso 3 OERic-SSS viene impiegata anche quando un ciclo di formazione o uno studio postdiploma già riconosciuto subisce modifiche sostanziali ed è necessario esaminare le ripercussioni di queste modifiche sul riconoscimento. Un'altra procedura semplificata è quella che prevede il riconoscimento di cicli di formazione SSS già riconosciuti in un'altra sede (v. cap. 4.2).

1.2 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti

1.2.1 Operatori della formazione

Gli operatori della formazione presentano alla SEFRI la domanda per il riconoscimento o per la verifica del riconoscimento del proprio ciclo di formazione o studio postdiploma. Nella procedura di riconoscimento gli operatori dimostrano che l'offerta formativa soddisfa i requisiti richiesti. Il riconoscimento autorizza l'operatore della formazione a rilasciare il relativo titolo protetto.

Al termine della procedura, ossia a riconoscimento avvenuto, se hanno apportato modifiche alla loro offerta gli operatori della formazione informano il Cantone in cui ha sede la scuola.

³ Cfr. gli studi postdiploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti.

⁴ Cfr. art. 7 cpv. 4 OERic-SSS

⁵ Un ciclo di riferimento è definito dal fatto che gli studenti completano il corso definito nella domanda di riconoscimento in una classe e in una sede definita. Un ciclo di riferimento è considerato sufficientemente attuato se è stato sviluppato un curriculum che soddisfa i requisiti dell'OERic-SSS e del programma quadro d'insegnamento.

⁶ Cfr. Guida elaborazione e revisione dei programmi quadro d'insegnamento per i cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, SEFRI (stato: settembre 2025).

⁷ Cfr. art. 22 cpv. 1 OERic-SSS

⁸ Cfr. art. 22 cpv. 2 OERic-SSS

1.2.2 Cantoni

I Cantoni partecipano al finanziamento dei cicli di formazione SSS in virtù dell'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS). In caso di una nuova offerta formativa, il Cantone in cui ha sede la scuola presenta alla SEFRI un parere, esprimendosi in particolare sul finanziamento dell'offerta formativa (inclusione nell'ASSS).

Secondo l'articolo 29 capoverso 5 LFPr⁹ i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori che offrono cicli di formazione e studi postdiploma sempreché siano riconosciuti dalla Confederazione¹⁰.

1.2.3 SEFRI

La SEFRI è competente per il riconoscimento e per la verifica del riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS. Per lo svolgimento della procedura di riconoscimento nomina un certo numero di periti.

La SEFRI sancisce l'avvio della procedura di riconoscimento tramite una decisione, monitora la procedura, verifica i rapporti dei periti e li approva. In base all'esito della procedura decide in merito al riconoscimento o alla conferma dello stesso.

Inoltre, tiene un registro dei cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti, nonché dei relativi titoli legalmente protetti (art. 6 e 7 cpv. 6 OERic-SSS).

1.2.4 Periti

Normalmente la procedura di riconoscimento viene monitorata da due esperti vale a dire un perito principale e un perito specializzato. Il primo ha compiuto studi pedagogici ed è responsabile dell'intero processo, mentre il secondo è un rappresentante del settore incaricato di valutare l'offerta formativa dal punto di vista specialistico.

I due periti verificano per conto della SEFRI se l'offerta formativa soddisfa le condizioni di riconoscimento contemplate dalle basi legali, in particolare dall'OERic-SSS e dal PQI.

Vengono valutati i requisiti metodologico-didattici, formali e specialistici sulla scorta di appositi indicatori. La valutazione si basa sull'esame della documentazione e sullo svolgimento di colloqui con la direzione scolastica e la direzione dell'offerta formativa nonché sullo svolgimento di audit in loco.

Qualora necessario i periti possono effettuare ulteriori accertamenti esterni, ad esempio consultando le organizzazioni del mondo del lavoro e altri operatori che propongono offerte uguali o analoghe.

I periti redigono dei rapporti indirizzati alla SEFRI e alla fine della procedura formulano una raccomandazione in merito al riconoscimento dell'offerta formativa.

⁹ Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), RS **412.10**

¹⁰ Cfr. sito SEFRI: [Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori](#)

2 Fasi della procedura di riconoscimento: primo riconoscimento

2.1 Procedura di riconoscimento per cicli di formazione SSS

La procedura riguarda il cosiddetto ciclo di riferimento. La documentazione relativa al ciclo di riferimento deve essere inviata sei mesi prima dell'inizio del ciclo. La decisione viene presa circa tre mesi dopo la conclusione dello stesso. La seguente tabella illustra la procedura da seguire per il primo riconoscimento di un ciclo di formazione SSS.

Fase	Tappe	Competenza	Durata prevista
Fase preliminare: Sviluppo del ciclo di formazione	1. Valutazione del fabbisogno	Operatore della formazione	2-3 mesi
	2. Sviluppo del curriculum		
	3. Preparazione della documentazione	Operatore della formazione	
Fase 1: Domanda	4. Inoltro della domanda e della documentazione al Cantone in cui ha sede la scuola	Operatore della formazione	1 mese
	5. Inoltro alla SEFRI (al più tardi sei mesi prima dell'inizio del ciclo di riferimento)	Cantone	1 mese
Fase 2: Esame preliminare della domanda	6. Verifica formale della domanda e nomina dei periti	SEFRI	2-3 mesi
	7. Verifica preliminare della domanda e della documentazione	Perito principale	
Fase 3: Verifica del ciclo di riferimento	8. Avvio della procedura di riconoscimento	SEFRI	Durante il ciclo di riferimento (24-36 mesi)
	9. Verifica del ciclo di riferimento	Periti	
	10. Rapporti e raccomandazione alla SEFRI	Periti	
Fase 4: Riconoscimento	11. Decisione di riconoscimento	SEFRI	1 mese

2.1.1 Fase preliminare Sviluppo del ciclo di formazione

1^a tappa Valutazione del fabbisogno

L'operatore valuta se vi è una domanda sufficiente per il ciclo di formazione SSS previsto, considerando in particolare i rappresentanti regionali del settore. Eventualmente va presa in considerazione la collaborazione con altri operatori.

2^a tappa Sviluppo del curriculum

L'operatore sviluppa un curriculum del ciclo di formazione che soddisfi le prescrizioni dell'OERIC-SSS e del PQI. Considerando le qualifiche richieste dal mondo del lavoro nella regione interessata e le offerte

formative già disponibili, l'operatore elabora un profilo chiaro e conforme alle prescrizioni dell'OERic-SSS e del PQI.

3^a tappa Preparazione della documentazione

L'operatore elabora la documentazione in conformità con gli indicatori della lista di controllo contenuta nell'allegato 1. Ciascun documento deve riferirsi all'indicatore corrispondente. Per ogni indicatore l'istituto di formazione fornisce i giustificativi richiesti.

2.1.2 Fase 1 Domanda

4^a tappa Inoltro della domanda e della documentazione al Cantone in cui ha sede la scuola

L'operatore invia la documentazione insieme al modulo di domanda¹¹ al Cantone in cui ha sede la scuola per un parere.

Gli operatori che propongono un'offerta formativa in diverse sedi (v. cap. 2.3) devono inoltrare la documentazione tramite il Cantone in cui l'operatore ha la sede legale (Cantone principale). L'operatore comunica l'invio della domanda agli altri Cantoni, che inoltrano il proprio parere al Cantone principale.

5^a tappa Inoltro alla SEFRI

Sei mesi prima dell'inizio del ciclo di riferimento il Cantone in cui ha sede la scuola (Cantone principale) trasmette, se possibile per via elettronica tramite il Servizio Filetransfer FTS, il proprio parere e la documentazione completa (e il parere degli eventuali altri Cantoni in cui ha sede la scuola) alla SEFRI.

Nota bene:

Il Servizio Filetransfer FTS è l'unico sistema di trasferimento dati accettato dall'Amministrazione federale. Inoltre, per motivi di sicurezza delle informazioni, è necessario evitare altre forme di trasmissione elettronica.

Per la trasmissione della documentazione alla SEFRI tramite il Servizio Filetransfer FTS, è necessario ordinare in anticipo un link e una password alla segreteria SSS. Le istruzioni corrispondenti sono disponibili sul sito della SEFRI.

Importante:

I periti hanno diritto alla documentazione cartacea, se lo desiderano. In questo caso, l'operatore deve consegnare a ciascuno di loro un dossier cartaceo.

2.1.3 Fase 2 Esame preliminare della domanda

6^a tappa Verifica formale della domanda e nomina dei periti

La SEFRI svolge un controllo formale della domanda per valutarne la completezza e verifica se il ciclo di riferimento può essere avviato conformemente ai dati riportati nel modulo di domanda. In caso positivo, la SEFRI nomina i periti e comunica i nominativi all'operatore della formazione.

Se vi sono motivi di ricusazione nei confronti di un perito, l'operatore ha il diritto di rifiutarne la nomina e chiederne la sostituzione. La domanda completa viene inoltrata al perito principale per verifica preliminare.

¹¹ Cfr. sito SEFRI: [Procedura di riconoscimento](#)

Nota bene:

L'avvio del ciclo di riferimento può essere rimandato al massimo di un anno. In tal caso occorre aggiornare il dossier. Se, trascorso l'anno, il ciclo non viene avviato, la domanda viene respinta.

7^a tappa Verifica preliminare della domanda e della documentazione

Il perito principale verifica tutti gli elementi della domanda, la documentazione e il parere del Cantone, procedendo a una prima valutazione dei documenti (analisi sommaria della completezza e della coerenza dei contenuti) allo scopo di appurare se le condizioni per l'avvio di una procedura di riconoscimento sono soddisfatte. In seguito, trasmette alla SEFRI una raccomandazione sull'avvio della procedura di riconoscimento. In caso di raccomandazione positiva la SEFRI avvia la procedura, in caso contrario, la sospende. Infine, informa l'operatore sulle tappe successive.

2.1.4 Fase 3 Verifica del ciclo di riferimento**8^a tappa Avvio della procedura di riconoscimento**

Se la verifica preliminare è positiva, viene organizzata una riunione d'avvio alla quale partecipano tutti i soggetti coinvolti (rappresentanti della scuola, periti e rappresentanti della SEFRI). Solitamente la riunione si svolge all'inizio del ciclo di riferimento e prevede la verifica congiunta delle informazioni relative alla procedura, la decisione sul rilascio di un eventuale riconoscimento retroattivo (v. riquadro) e la discussione di questioni procedurali o documentali. In base all'esito della riunione la SEFRI emana la decisione d'avvio della procedura di riconoscimento.

Riconoscimento retroattivo

L'operatore della formazione ha la possibilità di presentare alla SEFRI, unitamente alla domanda di riconoscimento per un ciclo di formazione SSS, una domanda di riconoscimento retroattivo per un ciclo già concluso. Per ottenere il riconoscimento retroattivo i cicli di formazione precedenti non devono presentare differenze sostanziali con il nuovo ciclo di formazione sottoposto alla procedura di riconoscimento (ciclo di riferimento) e soddisfare i requisiti delle basi legali, in particolare dell'OERIC-SSS e del PQI. Questi aspetti vengono verificati dai periti nel quadro della procedura di riconoscimento. Un ciclo di formazione può essere riconosciuto retroattivamente al massimo fino a un anno prima del primo riconoscimento del PQI su cui si basa.

9^a tappa Verifica del ciclo di riferimento

I periti verificano se il ciclo di riferimento soddisfa le condizioni di riconoscimento e i requisiti conformemente alle basi legali, in particolare all'OERIC-SSS e al PQI. Eventualmente, verificano anche se ci sono le condizioni per un riconoscimento retroattivo. La verifica si articola in tre fasi. Dopo ogni fase i periti redigono un rapporto intermedio all'attenzione della SEFRI. Le diverse fasi si svolgono secondo quanto riportato nell'allegato 1 della presente guida.

1. Verifica del piano

In questa prima fase si verifica che i contenuti, le strutture e i processi definiti nel piano dell'offerta formativa siano conformi all'OERIC-SSS e ai requisiti del PQI. Questa verifica è un approfondimento dell'esame preliminare sopra descritto e avviene principalmente in base alla documentazione fornita e a uno o due incontri con la direzione del ciclo di formazione. La prima fase dura al massimo un anno e si conclude entro la fine del primo anno del ciclo di riferimento.

2. Verifica dell'attuazione

Nella seconda fase si verifica l'attuazione pratica del piano presentato nella fase 1. Si tratta di controllare che il processo descritto sia messo in atto in modo regolare e sistematico. A tal fine si recano sul posto per esaminare il ciclo di formazione, svolgono interviste e organizzano un incontro con la direzione scolastica, la direzione del ciclo di formazione, gli studenti e il corpo docente. Anche la fase 2 dura circa

un anno (più breve per i cicli di formazione biennali) e si conclude entro la fine del secondo anno di formazione.

3. Verifica dei miglioramenti continui e della procedura di qualificazione finale

La terza fase serve a determinare in che modo l'istituto di formazione sorveglia e valuta l'attuazione intesa come continuo processo di miglioramento. Si verifica in che modo le misure di miglioramento vengono identificate, pianificate con la giusta priorità e infine attuate. Inoltre, i periti assistono alla procedura di qualificazione finale per il conseguimento del diploma SSS. La fase 3 si svolge durante l'ultimo anno.

10^a tappa Rapporto e raccomandazione alla SEFRI

Al termine del ciclo di riferimento i periti consegnano alla SEFRI un rapporto finale con una raccomandazione in cui si consiglia il riconoscimento, il riconoscimento con condizioni o il non riconoscimento del ciclo di formazione.

2.1.5 Fase 4 Riconoscimento

11^a tappa Decisione della SEFRI

Basandosi sul rapporto e sulla raccomandazione dei periti, la SEFRI decide in merito al riconoscimento del ciclo di formazione esaminato. Può anche decidere di riconoscere il ciclo con riserva oppure rifiutare il riconoscimento.

L'esito viene comunicato all'operatore e ai Cantoni in cui ha sede la scuola tramite una decisione formale. Viene informato anche l'organo responsabile del PQI. A partire dalla data stabilita nella decisione di riconoscimento (data di firma), gli operatori della formazione sono autorizzati a rilasciare il titolo protetto¹².

I cicli di formazione SSS riconosciuti di ogni operatore e i relativi titoli protetti vengono riportati nell'elenco delle professioni. I titoli protetti e la denominazione dei cicli di formazione sono definiti negli allegati dell'OERic-SSS.

2.2 Procedura di riconoscimento degli studi postdiploma SSS

Gli studi postdiploma SSS sono un'offerta di formazione continua delle scuole specializzate superiori basata sui contenuti trasmessi e sulle competenze acquisite in un ciclo di formazione SSS. Sono riservati agli operatori che offrono già nella rispettiva sede un ciclo di formazione riconosciuto o sottoposto a una procedura di riconoscimento¹³. Fanno eccezione gli studi postdiploma che si basano su un PQI¹⁴.

L'operatore della formazione elabora un'offerta che soddisfa le condizioni dell'OERic-SSS. Gli studi postdiploma che si basano su un programma quadro d'insegnamento devono inoltre rispettare i requisiti dello stesso.

La procedura di riconoscimento degli studi postdiploma senza programma quadro d'insegnamento (v. cap. 2.1) si svolge essenzialmente come quella dei cicli di formazione. Per quanto riguarda la documentazione, agli studi postdiploma con PQI si applicano le prescrizioni e gli indicatori di cui all'allegato 2, mentre gli studi postdiploma senza PQI sono disciplinati in base all'allegato 3 della presente guida.

Le fasi 2 e 3 (tappa 9, Verifica del ciclo di riferimento) vengono riunite in una sola dato che gli studi postdiploma sono solitamente più brevi di un ciclo di formazione SSS. Inoltre, non si tiene alcuna

¹² Cfr. [sito SEFRI: Impostazione grafica dei diplomi delle scuole specializzate superiori](#)

¹³ Uno studio postdiploma può iniziare solo quando un ciclo di formazione dell'operatore ha già superato con successo metà della procedura di riconoscimento.

¹⁴ Cfr. studi postdiploma in cure anestesia, cure intense e cure urgenti

riunione d'avvio. Gli studi postdiploma SSS che non si basano su un PQI non possono essere riconosciuti retroattivamente.

Gli studi postdiploma SSS riconosciuti vengono riportati nell'elenco delle professioni insieme ai relativi titoli protetti.

2.3 Riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma che si svolgono in diverse sedi

Se un operatore presenta una domanda di riconoscimento per un ciclo di formazione o uno studio postdiploma SSS che si svolge in più sedi (in uno o più Cantoni), deve definire un ciclo di riferimento per ogni sede. Se tutti i cicli di riferimento iniziano entro un anno è possibile svolgere una procedura di riconoscimento comune.

In questo caso i criteri uguali in tutte le sedi (p. es. curriculum, regolamento degli studi) vengono valutati una sola volta. Vengono invece verificati separatamente i criteri specifici, in particolare i requisiti relativi alla sede e all'infrastruttura, nonché alle qualifiche dei docenti e dei membri della direzione scolastica.

Entro un anno dall'inizio del ciclo o dei cicli di riferimento è possibile includere nella procedura in corso altre sedi con il relativo ciclo di riferimento. L'operatore della formazione deve inviare alla SEFRI, tramite il Cantone di competenza, la documentazione specifica (informazioni sulla sede e sull'infrastruttura, qualifiche dei docenti e dei membri della direzione scolastica).

Se, in un secondo momento, un operatore della formazione desidera far riconoscere un ciclo di formazione SSS che si svolge in un'altra sede può farlo mediante una procedura semplificata e sommativa una volta terminata la procedura in corso (v. cap. 4.2).

3 Procedura di verifica del riconoscimento (procedure semplificate)

La verifica di un riconoscimento dopo la nuova approvazione del PQI di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS (art. 22 cpv. 1 OERic-SSS) e la scadenza del riconoscimento degli studi postdiploma non basati su un PQI (art. 22 cpv. 2 OERic-SSS) avviene tramite procedura semplificata, conformemente all'articolo 19 capoverso 3 OERic-SSS, nel quadro di una procedura sommativa. La portata della verifica è decisa in base alla situazione. La SEFRI incarica i periti della verifica del riconoscimento.

3.1 Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS dopo la nuova approvazione del PQI

L'approvazione di un PQI decade se l'organo responsabile non richiede¹⁵ alla SEFRI il suo rinnovo entro sette anni. Dopo il rinnovo dell'approvazione del PQI la SEFRI verifica tramite una procedura semplificata le ripercussioni delle modifiche al PQI sul riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma interessati. Di norma la priorità è data alla garanzia della qualità. Nel PQI è riportato il termine entro il quale gli operatori dei cicli di formazione devono fare domanda per la verifica del riconoscimento.

La seguente tabella illustra la procedura semplificata.

Fase	Tappa	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Domanda	1. Preparazione della domanda	Operatore della formazione	1-2 mesi
	2. Inoltro della domanda alla SEFRI e comunicazione al Cantone	Operatore della formazione	1 mese
	3. Verifica formale della domanda e nomina dei periti	SEFRI	1-2 mesi
	4. Avvio della procedura di verifica del riconoscimento	SEFRI	
Fase 2 Verifica dell'offerta formativa	5. Verifica dei documenti inoltrati	Periti	1-2 mesi
	6. Audit presso l'operatore della formazione	Periti	1-2 mesi
	7. Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI	Periti	1-2 mesi
Fase 3 Riconoscimento	8. Decisione di riconoscimento	SEFRI	1 mese

¹⁵ Cfr. art. 9 OERic-SSS

3.1.1 Fase 1 Domanda

1^a tappa Preparazione della domanda: documenti da inviare (sotto forma di autodichiarazione)

Dopo il rinnovo dell'approvazione del PQI l'operatore della formazione crea un dossier relativo alla domanda (sotto forma di autodichiarazione) con i documenti da inviare conformemente all'allegato 4.

In una parte testuale l'operatore illustra le modifiche apportate dall'ultimo riconoscimento da parte della SEFRI e quelle previste facendo riferimento all'indicatore corrispondente (secondo la lista contenuta negli allegati 1 e 2) e allega i documenti interessati dalle modifiche.

Oltre alla parte testuale e ai documenti interessati dalle modifiche, l'operatore invia gli ulteriori documenti e giustificativi richiesti (cfr. allegato 4, cap. 2.3).

2^a tappa Inoltro della domanda alla SEFRI e comunicazione al Cantone

L'operatore della formazione inoltra alla SEFRI la documentazione relativa alla domanda, se possibile per via elettronica tramite il Servizio Filetransfer FTS. Il dossier comprende una lettera d'accompagnamento, spedita per conoscenza anche al Cantone in cui ha sede la scuola.

Nota bene:

Il Servizio Filetransfer FTS è l'unico sistema di trasferimento dati accettato dall'Amministrazione federale. Inoltre, per motivi di sicurezza delle informazioni, è necessario evitare altre forme di trasmissione elettronica.

Per la trasmissione della documentazione alla SEFRI tramite il Servizio Filetransfer FTS, è necessario ordinare in anticipo un link e una password alla segreteria SSS. Le istruzioni corrispondenti sono disponibili sul sito della SEFRI.

Importante:

I periti hanno diritto alla documentazione cartacea, se lo desiderano. In questo caso, l'operatore deve consegnare a ciascuno di loro un dossier cartaceo.

3^a tappa Verifica formale della domanda e nomina dei periti

La SEFRI svolge un controllo formale della domanda per valutarne la completezza e nomina un perito principale e un perito specializzato¹⁶. Comunica i nominativi dei periti all'operatore della formazione, che ha la possibilità di rifiutare la nomina qualora vi siano motivi di rincusazione.

4^a tappa Avvio della procedura di verifica del riconoscimento

La SEFRI avvia la procedura per la verifica del riconoscimento con un'apposita decisione (decisione d'avvio).

3.1.2 Fase 2 Verifica dell'offerta formativa

5^a tappa Verifica dei documenti inoltrati

I periti esaminano i documenti inoltrati verificandone la conformità ai requisiti dell'OERic-SSS e del PQI. Redigono poi un breve rapporto che fungerà da base per l'audit e per il rapporto finale.

¹⁶ A seconda dell'entità delle modifiche apportate al PQI o al ciclo di formazione può essere nominato un solo perito principale.

6^a tappa Audit presso l'operatore della formazione

Dopo la verifica dei documenti i periti svolgono un audit presso l'operatore della formazione. L'audit si basa sulla valutazione dei documenti. I partecipanti e i contenuti dell'audit vengono definiti dai periti e comunicati all'operatore.

7^a tappa Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI

A seguito dell'audit i periti inviano alla SEFRI un rapporto finale con una raccomandazione di riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma SSS.

3.1.3 Fase 3 Riconoscimento

8^a tappa Decisione di riconoscimento

Basandosi sul rapporto e sulla raccomandazione dei periti, la SEFRI decide se confermare il riconoscimento. L'esito viene comunicato all'operatore e ai Cantoni interessati tramite una decisione formale. Viene informato anche l'organo responsabile del PQI. Se, in base al rapporto finale, non fosse possibile confermare il riconoscimento, la SEFRI contatterà l'operatore della formazione per discutere i prossimi passi.

3.2 Procedura per la verifica del riconoscimento di uno studio postdiploma SSS senza PQI dopo la scadenza del termine per il riconoscimento

Il riconoscimento degli studi postdiploma che non sono basati su un PQI è limitato a un periodo di sette anni¹⁷. L'operatore della formazione deve inviare alla SEFRI una domanda di verifica del riconoscimento al massimo sei mesi prima della sua scadenza. La SEFRI avvia una procedura di riconoscimento semplificata.

Fase	Tappa	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Domanda	1. Preparazione della domanda	Operatore della formazione	1-2 mesi
	2. Inoltro della domanda alla SEFRI	Operatore della formazione	1 mese
	3. Verifica formale della domanda e nomina dei periti	SEFRI	1-2 mesi
	4. Avvio della procedura di verifica del riconoscimento	SEFRI	
Fase 2 Verifica dell'offerta formativa	5. Verifica dei documenti inoltrati	Periti	1-2 mesi
	6. Audit presso l'operatore della formazione	Periti	1-2 mesi
	7. Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI	Periti	1-2 mesi
Fase 3 Riconoscimento	8. Decisione di riconoscimento	SEFRI	1 mese

¹⁷ Art. 22 cpv. 2 OERic-SSS

3.2.1 Fase 1 Domanda

1^a tappa Preparazione della domanda: documenti da inoltrare (sotto forma di autodichiarazione)

L'operatore crea un dossier relativo alla domanda (sotto forma di autodichiarazione) con i documenti da inviare conformemente all'allegato 4.

In una parte testuale l'operatore illustra le modifiche apportate dall'ultimo riconoscimento da parte della SEFRI e quelle previste facendo riferimento all'indicatore corrispondente (secondo la lista contenuta nell'allegato 3) e allega i documenti interessati dalle modifiche.

Oltre alla parte testuale e ai documenti interessati dalle modifiche, l'operatore invia gli ulteriori documenti e giustificativi richiesti (cfr. allegato 4, cap. 2.3).

2^a tappa Inoltro della domanda alla SEFRI

L'operatore della formazione inoltra alla SEFRI la documentazione con una lettera d'accompagnamento, se possibile per via elettronica tramite il Servizio Filetransfer FTS.

Nota bene:

Il Servizio Filetransfer FTS è l'unico sistema di trasferimento dati accettato dall'Amministrazione federale. Inoltre, per motivi di sicurezza delle informazioni, è necessario evitare altre forme di trasmissione elettronica.

Per la trasmissione della documentazione alla SEFRI tramite il Servizio Filetransfer FTS, è necessario ordinare in anticipo un link e una password alla segreteria SSS. Le istruzioni corrispondenti sono disponibili sul sito della SEFRI.

Importante:

I periti hanno diritto alla documentazione cartacea, se lo desiderano. In questo caso, l'operatore deve consegnare a ciascuno di loro un dossier cartaceo.

3^a tappa Verifica formale della domanda e nomina dei periti

La SEFRI svolge un controllo formale della domanda per valutarne la completezza e nomina un perito principale e un perito specializzato¹⁸. Comunica i nominativi dei periti all'operatore della formazione, che ha la possibilità di rifiutare la nomina qualora vi siano motivi di ricusazione.

4^a tappa Avvio della procedura di verifica del riconoscimento

La SEFRI avvia la procedura per la verifica del riconoscimento con un'apposita decisione (decisione d'avvio).

3.2.2 Fase 2 Verifica dell'offerta formativa

5^a tappa Verifica dei documenti inoltrati

I periti verificano la conformità dei documenti presentati ai requisiti dell'OERic-SSS e del programma quadro d'insegnamento e redigono un breve rapporto come base per l'audit e il rapporto finale.

6^a tappa Audit presso l'operatore della formazione

Dopo la verifica dei documenti i periti svolgono un audit presso l'operatore della formazione. L'audit si basa sulla valutazione dei documenti. I partecipanti e i contenuti dell'audit vengono definiti dai periti e comunicati all'operatore.

¹⁸ A seconda dell'entità delle modifiche apportate allo studio postdiploma può essere nominato un solo perito principale.

7^a tappa Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI

A seguito dell'audit i periti inviano alla SEFRI un rapporto finale con una raccomandazione di riconoscimento dello studio postdiploma SSS.

3.2.3 Fase 3 Riconoscimento

8^a tappa Decisione di riconoscimento

Basandosi sul rapporto e sulla raccomandazione dei periti, la SEFRI decide se confermare il riconoscimento. L'esito viene comunicato all'operatore e ai Cantoni interessati tramite una decisione formale. Viene informato anche l'organo responsabile del PQI. Se, in base al rapporto finale, non fosse possibile confermare il riconoscimento, la SEFRI contatterà l'operatore della formazione per discutere i prossimi passi.

3.3 Rapporto fra la verifica del riconoscimento da parte della SEFRI e la vigilanza da parte dei Cantoni

La verifica regolare del riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS da parte della SEFRI quale istanza di riconoscimento serve a garantire la qualità dei contenuti e, in particolare, l'attuazione dei rispettivi PQI.

La verifica regolare del riconoscimento sgrava in parte i Cantoni dalla vigilanza sui contenuti dei cicli di formazione SSS, ma non sostituisce tale compito. I Cantoni rimangono infatti responsabili della vigilanza delle SSS con cicli di formazione riconosciuti a livello federale. Il controllo si estende a tutte le SSS del territorio a partire dalla data del riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma, a prescindere dal fatto che il Cantone abbia stipulato un accordo sulle prestazioni, ossia che assegni o meno sussidi per i cicli di formazione e gli studi postdiploma SSS¹⁹.

¹⁹ Cfr. sito SEFRI: [Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori](#)

4 Svolgimento di altre procedure di riconoscimento semplificate

Le altre procedure di riconoscimento semplificate ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3 OERIC-SSS sono la verifica del riconoscimento dopo una modifica sostanziale dell'offerta formativa (cap. 4.1) e la procedura per i cicli di formazione già riconosciuti in un'altra sede (cap. 4.2). La verifica avviene di norma nel quadro di una procedura sommativa effettuata dai periti incaricati dalla SEFRI.

4.1 Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma dopo una modifica sostanziale dell'offerta formativa

Se un operatore apporta modifiche sostanziali relative al contenuto, all'impostazione, all'infrastruttura o all'organizzazione di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS è tenuto a informare il Cantone²⁰. Tramite una procedura semplificata la SEFRI verifica le ripercussioni di tali modifiche sul riconoscimento. Va garantito il rispetto dei requisiti.

Le modifiche vanno notificate al Cantone di competenza entro sei mesi dall'attuazione.

La seguente tabella illustra lo svolgimento della procedura semplificata:

Fase	Tappa	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Domanda	1. Notifica delle modifiche al Cantone di competenza	Operatore della formazione	1 mese
	2. Prima valutazione delle modifiche e inoltro alla SEFRI	Cantone	1 mese
	3. Valutazione della portata delle modifiche e nomina dei periti	SEFRI	1-2 mesi
Fase 2 Verifica dell'offerta formativa	4. Verifica dei documenti inoltrati	Periti	1 mese
	5. Audit presso l'operatore della formazione	Periti	1 mese
	6. Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI	Periti	1 mese
Fase 3 Riconoscimento	7. Decisione di riconoscimento	SEFRI	1 mese

4.1.1 Fase 1 Domanda

1^a tappa Notifica delle modifiche al Cantone di competenza

Se un operatore apporta modifiche sostanziali relative al contenuto, all'impostazione, all'infrastruttura o all'organizzazione di un ciclo di formazione o di uno studio postdiploma SSS è tenuto a informarne il Cantone di competenza. L'operatore crea un dossier relativo alla domanda (sotto forma di autodichiarazione) in cui riporta le modifiche effettuate dall'ultimo riconoscimento contrassegnando i rispettivi indicatori (conformemente alla lista contenuta negli allegati 1-3), allegando i documenti

²⁰ Una volta conclusa la procedura di riconoscimento i Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale (art. 29 cpv. 5 LFPr).

pertinenti e descrivendo brevemente le modifiche per ogni indicatore. L'operatore inoltra al Cantone la documentazione.

2^a tappa Prima valutazione delle modifiche e inoltro alla SEFRI

Il Cantone procede a una prima valutazione della portata delle modifiche, se necessario pone domande e in seguito inoltra alla SEFRI il dossier relativo alla domanda con la propria valutazione, se possibile per via elettronica tramite il Servizio Filetransfer FTS.

Nota bene:

Il Servizio Filetransfer FTS è l'unico sistema di trasferimento dati accettato dall'Amministrazione federale. Inoltre, per motivi di sicurezza delle informazioni, è necessario evitare altre forme di trasmissione elettronica.

Per la trasmissione della documentazione alla SEFRI tramite il Servizio Filetransfer FTS, è necessario ordinare in anticipo un link e una password alla segreteria SSS. Le istruzioni corrispondenti sono disponibili sul sito della SEFRI.

Importante:

I periti hanno diritto alla documentazione cartacea, se lo desiderano. In questo caso, l'operatore deve consegnare a ciascuno di loro un dossier cartaceo.

3^a tappa Valutazione della portata delle modifiche e nomina dei periti

La SEFRI verifica la portata delle modifiche al ciclo di formazione o allo studio postdiploma SSS e decide in merito ai prossimi passi. Se le modifiche sono di ampia portata, la SEFRI nomina un perito principale e/o un perito specializzato, a seconda del tipo di modifiche. Se la modifica è ritenuta irrilevante, non si procede ad alcuna verifica supplementare e l'operatore riceve una conferma dalla SEFRI. È possibile rimandare la verifica dei documenti inviati se è prevista a breve la revisione del ciclo di formazione o dello studio postdiploma a seguito del rinnovo dell'approvazione del relativo PQI.

4.1.2 Fase 2 Verifica dell'offerta formativa

4^a tappa Verifica dei documenti inoltrati

I periti esaminano le conseguenze di una modifica di ampia portata sul riconoscimento, valutano la conformità dei documenti ai requisiti dell'OERic-SSS e del PQI e redigono un breve rapporto come base per l'audit e il rapporto finale.

5^a tappa Audit presso l'operatore della formazione

Dopo la verifica dei documenti il perito svolge un audit presso l'operatore della formazione. L'audit si basa sulla valutazione dei documenti e sulla loro conformità ai requisiti dell'OERic-SSS e del PQI. I partecipanti e i contenuti dell'audit vengono definiti dai periti e comunicati all'operatore.

6^a tappa Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI

A seguito dell'audit i periti inviano alla SEFRI un rapporto finale con una proposta concernente il riconoscimento del ciclo di formazione o dello studio postdiploma.

4.1.3 Fase 3 Riconoscimento

7^a tappa Decisione di riconoscimento

Basandosi sul rapporto e sulla raccomandazione dei periti, la SEFRI decide se confermare il riconoscimento. La decisione viene comunicata per iscritto all'operatore. Vengono informati anche i Cantoni interessati e l'organo responsabile del PQI. Se, in base al rapporto finale, non fosse possibile

confermare il riconoscimento, la SEFRI contatterà l'operatore della formazione per discutere i prossimi passi.

4.2 Procedura per il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS già riconosciuto in un'altra sede

Se un operatore ha già concluso la procedura per il primo riconoscimento di un ciclo di formazione che si svolge in una o più sedi e desidera far riconoscere tale ciclo in un'altra sede può farlo tramite una procedura semplificata. Il presupposto è che, ad eccezione delle specificità della sede, si tratti dello stesso ciclo di formazione (p. es. per quanto riguarda le ore di studio e il tipo di offerta, la struttura, il curriculum, il regolamento degli studi e la procedura di qualificazione finale). Inoltre, l'operatore della formazione deve continuare a offrire il ciclo nella sede riconosciuta o in almeno una sede riconosciuta.

La verifica avviene nel quadro di una procedura sommativa che non si basa su un ciclo di riferimento ma prevede unicamente l'esame dei criteri specifici dell'ulteriore sede, in particolare i requisiti relativi alla sede e all'infrastruttura, nonché alle qualifiche dei docenti e dei membri della direzione scolastica. In linea di massima, i criteri di riconoscimento che corrispondono a quelli della sede già riconosciuta non vengono sottoposti a una nuova valutazione.

La procedura semplificata viene avviata quando un ciclo di formazione è già iniziato in un'altra sede.

La seguente tabella illustra lo svolgimento della procedura semplificata:

Fase	Tappa	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Domanda per un'altra sede	1. Preparazione della domanda	Operatore della formazione	1-2 mesi
	2. Invio della domanda al Cantone in cui si trova l'altra sede	Operatore della formazione	1 mese
	3. Inoltro alla SEFRI da parte del Cantone in cui si trova l'altra sede	Cantone	
	4. Verifica formale della domanda e nomina del perito principale	SEFRI	1-2 mesi
	5. Avvio della procedura di riconoscimento	SEFRI	
Fase 2 Verifica del ciclo di formazione nell'altra sede	6. Verifica dei documenti inoltrati	Periti	1-2 mesi
	7. Audit presso l'operatore della formazione	Periti	
	8. Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI	Periti	1 mese
Fase 3 Riconoscimento	9. Decisione di riconoscimento	SEFRI	1 mese

4.2.1 Fase 1 Domanda per un'altra sede

1ª fase Preparazione della domanda

L'operatore crea un dossier relativo alla domanda (sotto forma di autodichiarazione) secondo le prescrizioni contenute nell'allegato 5. Il dossier contiene sia la documentazione specifica relativa al ciclo

di formazione nell'altra sede con i documenti/i giustificativi relativi agli indicatori riportati, sia ulteriori documenti riguardanti il ciclo di formazione non specifici della sede. Questi ultimi servono a informare i periti e il Cantone della altra sede e di norma non vengono valutati nuovamente nella procedura semplificata.

2^a fase Invio della domanda al Cantone in cui si trova l'altra sede

L'operatore della formazione invia il dossier con il modulo di domanda²¹ al Cantone in cui si trova l'altra sede per un parere. Il Cantone in cui l'operatore ha la sede legale (Cantone principale) viene informato da quest'ultimo dell'invio della domanda.

3^a fase Inoltro alla SEFRI

Il Cantone in cui ha sede la scuola trasmette alla SEFRI, se possibile per via elettronica tramite il Servizio Filetransfer FTS, il proprio parere e la documentazione completa. Il Cantone principale viene informato del parere dal Cantone in cui ha sede la scuola.

Nota bene:

Il Servizio Filetransfer FTS è l'unico sistema di trasferimento dati accettato dall'Amministrazione federale. Inoltre, per motivi di sicurezza delle informazioni, è necessario evitare altre forme di trasmissione elettronica.

Per la trasmissione della documentazione alla SEFRI tramite il Servizio Filetransfer FTS, è necessario ordinare in anticipo un link e una password alla segreteria SSS. Le istruzioni corrispondenti sono disponibili sul sito della SEFRI.

Importante:

I periti hanno diritto alla documentazione cartacea, se lo desiderano. In questo caso, l'operatore deve consegnare a ciascuno di loro un dossier cartaceo.

4^a fase Verifica formale della domanda e nomina del perito principale

La SEFRI svolge un controllo formale della domanda per valutarne la completezza e nomina il perito principale per lo svolgimento della procedura. Se possibile, nomina lo stesso perito che ha condotto la procedura per il riconoscimento del ciclo di formazione nella sede già riconosciuta. Eventualmente, la SEFRI può nominare anche un perito specializzato qualora sia necessaria una valutazione dal punto di vista specialistico. I nominativi dei periti vengono comunicati all'operatore della formazione, che ha la possibilità di rifiutare la nomina qualora vi siano motivi di ricusazione.

5^a fase Avvio della procedura di riconoscimento

Una volta iniziato il ciclo di formazione in un'altra sede, la SEFRI avvia la procedura di riconoscimento semplificata con un'apposita decisione (decisione d'avvio).

4.2.2 Fase 2 Verifica del ciclo di formazione nell'altra sede

6^a fase Verifica dei documenti inoltrati

Il perito principale esamina i documenti inoltrati relativi alla sede in questione verificandone la conformità ai requisiti dell'OERic-SSS e del PQI. Redige poi un breve rapporto che fungerà da base per l'audit e per il rapporto finale.

7^a fase Audit presso l'operatore della formazione

Dopo la verifica dei documenti il perito principale visita l'infrastruttura in loco.

²¹ Cfr. sito SEFRI: [Procedura di riconoscimento](#)

8^a fase Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI

Una volta concluso l'audit, l'esperto principale invia alla SEFRI un rapporto finale con una raccomandazione di riconoscimento del ciclo di formazione SSS in un'altra sede.

4.2.3 Fase 3 Riconoscimento

9^a fase Decisione di riconoscimento

Basandosi sul rapporto finale e sulla raccomandazione del perito principale la SEFRI decide in merito al riconoscimento del ciclo di formazione che si svolge in un'altra sede.

L'esito viene comunicato all'operatore e ai Cantoni interessati tramite una decisione formale. Viene informato anche l'organo responsabile del PQI. A partire dalla data stabilita nella decisione di riconoscimento (data di firma), l'operatore è autorizzato a rilasciare il titolo protetto nella sede in questione²².

Il ciclo di formazione riconosciuto in un'altra sede e il relativo titolo protetto vengono riportati nell'elenco delle professioni.

²² Cfr. [sito SEFRI: Impostazione grafica dei diplomi delle scuole specializzate superiori](#)

5 Appendice

5.1 Allegati alla guida

In vista dell'invio di una domanda per il riconoscimento o la verifica del riconoscimento della propria offerta formativa, gli operatori preparano una documentazione che fornisce informazioni sui criteri e gli indicatori in base all'allegato pertinente e riunisce i giustificativi richiesti. Sulla pagina del sito SEFRI dedicata alla [procedura di riconoscimento](#) sono disponibili i seguenti allegati alla guida con i criteri/gli indicatori per ogni offerta formativa:

- Allegato 1: Procedura per il riconoscimento dei cicli di formazione SSS
- Allegato 2: Procedura per il riconoscimento degli studi postdiploma SSS con programma quadro d'insegnamento
- Allegato 3: Procedura per il riconoscimento degli studi postdiploma SSS senza programma quadro d'insegnamento
- Allegato 4: Procedura di verifica del riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma SSS
- Allegato 5: Procedura per il riconoscimento di un ciclo di formazione già riconosciuto in un'altra sede

5.2 Link

SEFRI: [Scuole specializzate superiori](#)

SEFRI: [Procedura di riconoscimento](#)

SEFRI: [Formazione professionale superiore](#)

Elenco delle professioni SEFRI: [Cicli di formazione SSS](#)

Elenco delle professioni SEFRI: [Programmi quadro d'insegnamento SSS](#)

Legge federale sulla formazione professionale ([LFPr](#))

Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori ([OERic-SSS](#))

5.3 Contatti

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Formazione professionale e continua

Formazione professionale superiore

Einsteinstrasse 2, 3003 Berna

Tel.: +41 58 462 80 66

info.hf@sbfi.admin.ch